

Giovedì, 26 febbraio 2009

Avv. Laura Bozzi

**IL PARLAMENTO EUROPEO.
BREVI CENNI SU EVOLUZIONE, COMPETENZE E STRUTTURA**

Introduzione. Cenni sulla nascita del Parlamento europeo come Istituzione della Comunità europea.

La Comunità Europea per attuare le funzioni che le sono state attribuite dagli Stati membri si compone di diverse Istituzioni, che hanno struttura, ruolo e funzioni definite: Il Parlamento Europeo, La Commissione Europea, Il Consiglio dell'Unione Europea, Il Consiglio Europeo, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti, la Banca Centrale Europea.

Il Trattato UE prevede espressamente che “le Istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione” (art. 13 comma 2).

Storicamente, già con l'istituzione della CECA, nel Trattato del 1951 si parlava di Assemblea rappresentativa degli Stati membri, ma i poteri attribuiti ad essa erano marginali.

Come istituzione della Comunità Europea, invece, il Parlamento europeo nasce nel 1957 con la stipula del Trattato di Roma che ne disciplina composizione, organizzazione e funzioni agli artt. 137/144. In quella sede il suo nome è ancora Assemblea e l'elezione dei membri che la compongono non avviene effettivamente a suffragio universale, anche se il progetto è quello e viene sancito nell'art. 138 comma 3: “l'assemblea elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri”.

La prima votazione a suffragio universale diretto si avrà nel 1979¹.

Il nome Parlamento europeo, invece, risale alla deliberazione del 30 marzo 1962 con la quale l'Assemblea si auto attribuisce il nome di Parlamento europeo.

Successivamente, poi, il Parlamento europeo vede accrescere le proprie competenze con l'Atto unico Europeo del 1987, con i Trattati successivi (Maastricht nel 1992, Amsterdam 1997, Nizza 2001) e con la costituzione Europea del 2004.

¹ La decisione e l'Atto relativo alle elezioni europee a suffragio universale diretto furono firmati a Bruxelles il 20 settembre 1976. Dopo la ratifica di tutti gli Stati membri, il testo è entrato in vigore il 1. luglio 1978. Le prime elezioni hanno avuto luogo il 7 e il 10 giugno 1979.

Dai pochi cenni storici fatti si possono scorgere alcune linee direttive per poter comprendere l'attualità del Parlamento Europeo, le funzioni ad esso attribuite, il ruolo politico e socio – culturale che svolge, le prospettive e le sfide alle quali si affaccia:

1) nel DNA dell'Europa Unita vi è la necessità di avere un organo rappresentativo al quale attribuire funzioni specifiche aventi carattere decisionale e di Governo;

2) La crescita ed il percorso di affermazione del Parlamento europeo sono direttamente proporzionali alla crescita ed all'affermazione della Comunità europea.

Funzioni del Parlamento Europeo: il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico

Entriamo allora nell'attualità del Parlamento europeo, osservandone competenze, struttura, ruolo e prospettive, puntualizzando però che la Costituzione Europea ancora non è entrata in vigore e, di conseguenza, la situazione descritta non è ancora completamente realizzata. Si sottolinea, così, il dinamismo della realtà Europea ed il suo continuo procedere e modificarsi.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1 Trattato UE “il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione”.

Al Parlamento europeo sono attribuiti, dunque:

1) *Il potere legislativo:*

Le competenze del Parlamento europeo relativamente alla potestà legislativa si esprimono:

- nella fase di iniziativa: anche se l'iniziativa legislativa spetta alla Commissione, in base all'art. 225 Trattato UE (ex art. 192 comma 2 Trattato CE) il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta una proposta, essa ne comunica le motivazioni al Parlamento europeo”.

Il Parlamento europeo anche se in maniera indiretta può, quindi, dare impulso all'attività creativa del diritto comunitario;

- nella fase deliberativa: il Parlamento esprime la propria volontà utilizzando diverse procedure:

1) la PROCEDURA DI CODECISIONE (art. 294 Trattato UE – ex art. 251 Trattato CE)² prevede la condivisione del potere legislativo tra Parlamento

² **Articolo 294 (ex articolo 251 del TCE)**

1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

Europeo e Consiglio e si basa sul raggiungimento di un accordo tra le due istituzioni su un testo legislativo. Attualmente circa il 70 % dei testi legislativi comunitari vengono adottati utilizzando la procedura di codecisione³.

2) la PROCEDURA DI COOPERAZIONE (articolo 252 del Trattato CE) è stata istituita dall'Atto Unico Europeo (1986) ed ha permesso al Parlamento europeo di incidere maggiormente sul processo legislativo mediante la "doppia lettura".

Inizialmente il Trattato di Maastricht ha ampliato il campo di applicazione di questa procedura, ma il Trattato di Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione. Attualmente la procedura di cooperazione si applica solo all'Unione economica e monetaria.

3) la PROCEDURA DEL "PARERE CONFORME" DEL PARLAMENTO (art. 192 Trattato CE; artt. 86, 96 e 97 Regolamento PE) prevede che il Consiglio non possa deliberare in modo difforme dal parere del Parlamento Europeo, rimanendo il Consiglio libero di non adottare alcun provvedimento⁴.

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione conformemente al paragrafo 11.

³ La Commissione trasmette la sua proposta al Parlamento e al Consiglio. Essi la esaminano e ne discutono due volte di seguito. Se dopo la seconda lettura non riescono a trovare un accordo, la proposta viene deferita a un comitato di conciliazione, composto da un egual numero di rappresentanti del Consiglio e del Parlamento. Anche i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni del suddetto comitato, contribuendo alla discussione. Una volta che il comitato giunge a un accordo, il testo approvato è trasmesso al Parlamento e al Consiglio per essere sottoposto a una terza lettura, affinché possano adottarlo come testo legislativo. Affinché il testo possa essere adottato, è indispensabile l'accordo finale di entrambe le istituzioni. Anche se un testo comune è approvato dal comitato di conciliazione, il Parlamento europeo può comunque respingere l'atto proposto se si pronuncia in tal senso la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 289 Trattato UE: La procedura legislativa ordinaria consiste nell'adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione. Tale procedura è definita all'articolo 294.

⁴ Il parere conforme si applica principalmente all'adesione di nuovi Stati membri (articolo 49 Trattato CE), agli accordi di associazione e ad altri importanti accordi con paesi terzi. È previsto anche per la cittadinanza, i compiti specifici affidati alla Banca centrale europea (BCE), le modifiche allo statuto del Sistema europeo di banche centrali della BCE, i fondi strutturali e di coesione, oltre alla procedura elettorale uniforme per l'elezione del Parlamento europeo (articolo 190 Trattato CE). Il parere conforme del Parlamento europeo è richiesto anche in relazione alle sanzioni applicabili in caso di violazione grave e persistente dei diritti fondamentali da parte di uno Stato membro (articolo 7 del TUE) oltre che per una cooperazione rafforzata nel settore cui si applichi la procedura di codecisione.

Il parere conforme del Parlamento europeo è espresso con la maggioranza dei suffragi, ma la maggioranza obbligatoria è richiesta solo in due ipotesi: l'adesione di uno Stato membro e la procedura elettorale.

2) *Il potere di Bilancio:*

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio condividono il potere di bilancio dell'Unione. Essi devono approvare la legge di bilancio annuale, nella quale vengono stabilite le entrate e le spese⁵, attraverso una procedura specifica:

- Il Progetto di bilancio è elaborato dalla Commissione, tenendo conto degli orientamenti emersi in un dibattito a tre con il Parlamento Europeo ed il Consiglio;
- la Commissione trasmette il progetto di bilancio al Consiglio, che lo vota e lo trasmette al Parlamento Europeo;
- il Parlamento Europeo può emendare in prima lettura il progetto di legge di bilancio preparato dalla Commissione modificando le spese non obbligatorie;
- in seconda lettura il Consiglio approva le spese obbligatorie, può modificare quelle non obbligatorie e trasmette al Parlamento Europeo che approva quelle non obbligatorie. Il PE può anche, in seconda lettura, respingere in toto la legge di bilancio (a maggioranza dei suoi membri e con 3/5 dei voti) e chiedere che venga presentato un altro progetto di legge⁶.

⁵ **Articolo 310 (ex articolo 268 del TCE)**

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 314.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 322.

3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.

4. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312.

5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

⁶ **Articolo 314 (ex articolo 272, paragrafi da 2 a 10, del TCE)**

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabiliscono il bilancio annuale dell'Unione in conformità delle disposizioni in appresso.

L'anno finanziario dell'Unione Europea coincide con l'anno solare, 1 gennaio / 31 dicembre, mentre la procedura di bilancio si svolge da giugno a dicembre.

1. Ciascuna istituzione, ad eccezione della Banca centrale europea, elabora, anteriormente al 1o luglio, uno stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto di bilancio, che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto comprende una previsione delle entrate e una previsione delle spese.

2. La Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio non oltre il 1o settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

La Commissione può modificare il progetto di bilancio nel corso della procedura, fino alla convocazione del comitato di conciliazione di cui al paragrafo 5.

3. Il Consiglio adotta la sua posizione sul progetto di bilancio e la comunica al Parlamento europeo non oltre il 1o ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio. Esso informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto a adottare tale posizione.

4. Se, entro un termine di quarantadue giorni dalla comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio, il bilancio è adottato;

b) non ha deliberato, il bilancio si considera adottato;

c) adotta, alla maggioranza dei membri che lo compongono, degli emendamenti, il progetto emendato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione. Il presidente del Parlamento europeo, d'intesa con il presidente del Consiglio, convoca senza indugio il comitato di conciliazione. Tuttavia, il comitato di conciliazione non si riunisce se, entro un termine di dieci giorni da detta trasmissione, il Consiglio comunica al Parlamento europeo che approva tutti gli emendamenti.

5. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio, a un accordo su un progetto comune, a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo, entro un termine di ventuno giorni dalla convocazione.

La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

6. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione giunge a un accordo su un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di quattordici giorni a decorrere dalla data di tale accordo per approvare il progetto comune.

7. Se, entro il termine di quattordici giorni di cui al paragrafo 6:

a) sia il Parlamento europeo sia il Consiglio approvano il progetto comune o non riescono a deliberare, o se una delle due istituzioni approva il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, il bilancio si considera definitivamente adottato in conformità del progetto comune, o

b) sia il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, sia il Consiglio respingono il progetto comune, o se una delle due istituzioni respinge il progetto comune mentre l'altra non riesce a deliberare, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

c) il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, respinge il progetto comune mentre il Consiglio lo approva, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio, o

d) il Parlamento europeo approva il progetto comune, mentre il Consiglio lo respinge, il Parlamento europeo può, entro quattordici giorni dalla data in cui il Consiglio lo ha respinto e deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei voti espressi, decidere di confermare tutti gli emendamenti di cui al paragrafo 4, lettera c) o parte di essi. Se un emendamento del Parlamento europeo non è confermato, è mantenuta la posizione concordata in seno al comitato di conciliazione sulla linea di bilancio oggetto di tale emendamento. Il bilancio si considera definitivamente adottato su questa base.

8. Se, entro il termine di ventuno giorni di cui al paragrafo 5, il comitato di conciliazione non giunge a un accordo su un progetto comune, la Commissione sottopone un nuovo progetto di bilancio.

9. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto dei trattati e degli atti adottati a norma degli stessi, in particolare in materia di risorse proprie dell'Unione e di equilibrio delle entrate e delle spese.

3) *Il potere di controllo democratico:*

Il potere di controllo democratico del Parlamento Europeo, cioè il ruolo di “garante” della democraticità nel sistema Europeo, viene esercitato in due modi:

- *Attraverso il controllo politico del Parlamento sulle altre istituzioni comunitarie.* Il Parlamento Europeo ha il potere di richiamare altre istituzioni europee a rendere conto del loro operato:

a) rispetto alla Commissione: può installare commissioni di inchiesta incaricate di indagare su determinate questioni, in particolare relativamente alla cattiva amministrazione o applicazione del diritto comunitario.

Può rivolgere interrogazioni alla Commissione.

Può presentare una mozione di censura motivata (formulata da almeno il 10% dei membri del Parlamento Europeo).

Può sciogliere la Commissione e costringerla alle dimissioni (con una maggioranza di 2/3 dei votanti e assoluta dei suoi membri)⁷.

b) rispetto al Consiglio il Parlamento Europeo ha un ruolo di controllo più limitato. Vi sono audizioni della Presidenza di turno, a inizio e fine semestre.

I ministri dei paesi che detengono la Presidenza partecipano alle sedute plenarie e alle commissioni parlamentari nel loro settore di competenza.

Può rivolgere interpellanze sull'attività del Consiglio;

- *Attraverso la facoltà di nomina nell'insediamento delle altre istituzioni europee.* In riferimento alla procedura di insediamento della Commissione introdotta dal Trattato di Maastricht e perfezionata col Trattato di Amsterdam la nomina del Presidente deve essere approvata dal Parlamento Europeo e la Commissione si insedia dopo un voto di approvazione dello stesso.

Inoltre, il Parlamento europeo nomina:

a) l'*Ombudsman europeo*, designato dai deputati a scrutinio segreto a maggioranza dei voti e che dura in carica per la legislatura⁸;

b) alcuni membri della *Corte dei Conti*;

c) alcuni membri del *Comitato esecutivo*;

Infine, il Presidente, vice Presidente e 4 membri della *Banca Centrale Europea* sono nominati dagli Stati membri previa consultazione del Parlamento Europeo.

⁷ Nel 1999 la Commissione Santer si dimise in blocco per non incorrere in questa eventualità.

⁸ Il Mediatore esamina le denunce dei cittadini su casi di cattiva amministrazione comunitaria.

Struttura del Parlamento Europeo: composizione ed organizzazione.

Passiamo ora all'illustrazione rapida della composizione e del "metodo" di operare del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo è composto da 785 deputati eletti nei 27 Stati membri dell'Unione europea allargata. Dal 1979 i deputati sono eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni.

Il tessuto strutturale del Parlamento Europeo si compone da:

- il Presidente: è eletto per un periodo rinnovabile di due anni e mezzo; rappresenta il Parlamento all'esterno e nelle relazioni con le altre istituzioni comunitarie; dirige i lavori del Parlamento europeo e dei suoi organi (Ufficio di presidenza e Conferenza dei presidenti), nonché le discussioni in Aula; verifica il rispetto del regolamento del PE, assicurando in tal modo, mediante il proprio arbitraggio, il buon funzionamento di tutte le attività dell'Istituzione e dei suoi organi;

- i Deputati: esercitano il loro mandato in modo indipendente;

- i gruppi parlamentari: i deputati si riuniscono in gruppi politici non in base alla loro nazionalità, ma in funzione delle loro affinità politiche. Attualmente i gruppi politici al Parlamento Europeo sono 7;

- le commissioni parlamentari: Per preparare il lavoro del Parlamento europeo in Aula, i deputati si suddividono in commissioni permanenti, ciascuna delle quali è specializzata in determinati settori. Attualmente le commissioni parlamentari sono 20⁹.

Gli organi politici del Parlamento Europeo, invece, sono la conferenza dei Presidenti, l'ufficio di presidenza, i Questori ed il Segretario Generale.

Ai sensi dell'art. 229 Trattato UE (ex articolo 196 del Trattato CE) il Parlamento Europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo.

⁹ In seno alle commissioni parlamentari, i deputati europei elaborano, modificano e votano proposte legislative e relazioni di iniziativa. Esaminano le proposte della Commissione e del Consiglio e, se del caso, redigono una relazione che sarà presentata in Aula. Il Parlamento europeo può infine creare delle sottocommissioni e delle commissioni temporanee che si occupano di problemi specifici, come pure commissioni d'inchiesta nell'ambito delle proprie competenze di controllo.

Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.

L'art. 231 Trattato UE (*ex* articolo 198 del Trattato CE) dispone che “salvo contrarie disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei suffragi espressi”.

Conclusioni.

L'art. 1 comma 2 Trattato UE dichiara che “Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini”.

L'intenzione, la tensione sembra essere all'unità, alla creazione ed allo sviluppo di uno spazio comune nel quale esprimere anche le proprie diversità e specificità. Il rendere corpo una struttura sociale che possa esprimersi con maggiore incisività nel panorama internazionale ed allo stesso tempo possa salvaguardare la cultura e le necessità di ciascun popolo.

Questa l'intenzione di chi ha sognato l'Europa come bacino culturale di unità.

Per concludere sinteticamente, nel quadro appena pennellato, quale spazio è attribuito al Parlamento Europeo?

Il ruolo che il Parlamento Europeo sta acquisendo con il procedere di questo “percorso di unificazione” dell'Europa è sempre maggiore; ad esso vengono attribuiti continuamente nuovi poteri, vengono consolidati i precedenti, vengono ampliate le facoltà che già possiede.

Il Parlamento Europeo diventa sempre più rappresentativo, soprattutto in termini di vincolatività delle proprie decisioni e di capacità di ordinare normativamente la vita dei propri cittadini, limitatamente allo spazio di attribuzione dell'Unione europea (artt. 4 e 5 Trattato UE).